

Decreto federale che completa la Convenzione tra la Svizzera e la Francia per evitare la doppia imposizione

del 23 dicembre 2011 (Stato 30 marzo 2016)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 6 aprile 2011²,

decreta:

Art. 1

¹ A complemento del numero XI, secondo comma, del Protocollo addizionale alla Convenzione del 9 settembre 1966³ tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese intesa ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nonché a prevenire la frode e l'evasione fiscale, il Dipartimento federale delle finanze è autorizzato a convenire con la Francia, nella forma appropriata, la seguente regolamentazione concernente lo scambio di informazioni in ambito fiscale: Sebbene le informazioni da fornire nella domanda di assistenza amministrativa costituiscano importanti requisiti procedurali volti a impedire la «fishing expedition», esse non devono essere interpretate in modo da ostacolare uno scambio effettivo di informazioni.

² La Svizzera accoglie una domanda di assistenza amministrativa fondata su una Convenzione di doppia imposizione contenente una regolamentazione secondo il capoverso 1 se è stabilito che non si tratta di una «fishing expedition» e se la Francia identifica il contribuente, fermo restando che questa identificazione può essere effettuata anche in altro modo che indicandone il nome e l'indirizzo.

³ L'Amministrazione federale delle contribuzioni è autorizzata ad adoperarsi per il riconoscimento reciproco dell'interpretazione presentata nel capoverso 2.

⁴ Se una domanda di assistenza amministrativa non indica il nome e l'indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste, la Svizzera, quale Stato richiesto, bada che i principi di proporzionalità e di praticabilità siano rispettati.

RU 2016 1193

¹ RS 101

² FF 2011 3419

³ RS 0.672.934.91

Art. 2

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).